

Progetto di decreto che modifica il decreto del 27 marzo 2009 sulla radiodiffusione e la televisione per quanto riguarda l'adeguata attenzione da parte dei fornitori di interfacce utente

su proposta del ministro fiammingo di Bruxelles e dei media;

Dopo le deliberazioni,

IL GOVERNO FIAMMINGO DECRETA CON IL PRESENTE ATTO QUANTO SEGUE:

Il ministro fiammingo di Bruxelles e dei media è responsabile, a nome del governo fiammingo, di sottoporre al Parlamento fiammingo la bozza di decreto, il cui testo è il seguente:

Capitolo 1. Disposizioni introduttive

Articolo 1 Il presente decreto regola una questione comunitaria.

Articolo 2 Il presente decreto dà attuazione dell'articolo 7 bis della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi).

Capitolo 2. Modifiche al decreto del 27 marzo 2009 sulla radiodiffusione e la televisione

Articolo 3. L'articolo 2 del decreto del 27 marzo 2009 sulla radiodiffusione e la televisione, modificato da ultimo dal decreto del 3 giugno 2022, apporta le seguenti modifiche:

1° È inserito il punto 1°/0 che recita come segue:

"1°/0 "fornitore di un'interfaccia utente": la persona fisica o giuridica che fornisce un'interfaccia utente di cui all'articolo 2, paragrafo 14, del regolamento (UE) 2024/1083 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell'ambito del mercato interno e che modifica la direttiva 2010/13/UE (regolamento europeo sulla libertà dei media);";

2° è aggiunto il punto 1°/5/0 con il testo seguente:

"1°/5/0 "applicazione": un programma software che fornisce all'utente l'accesso a uno o più programmi radiotelevisivi di uno o più organismi di diffusione radiotelevisiva o ai singoli programmi che ne fanno parte;".

Articolo 4 L'articolo 155/1 dello stesso decreto, inserito ai sensi del decreto del 19 marzo 2021, è abrogato.

Articolo 5 Nello stesso decreto, modificato da ultimo dal decreto del 3 giugno 2022, è inserita la parte III/3, che recita come segue:

"Parte III/3. Fornitori di interfacce utente".

Articolo 6 Nello stesso decreto, modificato da ultimo dal decreto del 3 giugno 2022, nella parte III/3, inserita ai sensi dell'articolo 4, è inserito l'articolo 176/11 che recita come segue:

"Articolo 176/11. Paragrafo 1. I fornitori di interfacce utente prestano l'adeguata attenzione ai seguenti programmi televisivi di pubblico interesse:

- 1° i programmi televisivi dell'emittente pubblica della Comunità fiamminga;
- 2° i programmi televisivi che, ai sensi dell'articolo 176/13, sono stati qualificati dall'ente fiammingo per la regolamentazione del settore radiotelevisivo come programmi televisivi con particolare impatto;
- 3° i programmi televisivi degli organismi regionali di diffusione televisiva di cui all'articolo 166;
- 4° i programmi televisivi di emittenti televisive private di cui all'articolo 159 e all'articolo 174 che non rientrano nel punto 2° e che sono stati notificati ai sensi dell'articolo 161 o 175;
- 5° il programma televisivo del servizio televisivo non lineare di cui all'articolo 184/0.

Il governo fiammingo stabilisce:

- 1° le modalità con cui i fornitori di interfacce utente prestano l'adeguata attenzione a uno o più programmi televisivi di cui al paragrafo 1 e in che modo;
- 2° il grado di adeguata attenzione, garantendo il massimo grado di adeguata attenzione almeno per i programmi televisivi di cui ai punti 1° e 2° del paragrafo 1.

Paragrafo 2. I fornitori di interfacce utente prestano l'adeguata attenzione ai seguenti programmi radiofonici di pubblico interesse:

- 1° i programmi radiofonici dell'emittente pubblica della Comunità fiamminga;
- 2° i programmi radiofonici degli organismi nazionali di radiodiffusione riconosciuti ai sensi dell'articolo 138;
- 3° i programmi radiofonici delle emittenti radiofoniche di rete riconosciute ai sensi dell'articolo 143/2 e delle emittenti radiofoniche locali riconosciute ai sensi dell'articolo 145.

Il governo fiammingo stabilisce:

- 1° le modalità con cui i fornitori di interfacce utente prestano l'adeguata attenzione a uno o più programmi radiofonici di cui al paragrafo 1 e in che modo;

- 2° il grado di adeguata attenzione, con un grado più elevato di adeguata attenzione garantito almeno per i programmi radiofonici di cui ai punti 1° e 2° del paragrafo 1."

Articolo 7 Nello stesso decreto, modificato da ultimo dal decreto del 3 giugno 2022, nella stessa parte III/3 è inserito l'articolo 176/12 che recita come segue:

"Articolo 176/12. Paragrafo 1. Gli obblighi di cui all'articolo 176/11 si applicano ai fornitori di interfacce utente che soddisfano una delle seguenti condizioni:

- 1° si trovano nell'area di lingua olandese;
- 2° sono stabiliti nella regione bilingue di Bruxelles-Capitale e, in base alle loro attività, appartengono esclusivamente alla Comunità fiamminga;
- 3° offrono i loro servizi nella regione di lingua olandese o nella regione bilingue di Bruxelles-Capitale.

Paragrafo 2. Gli obblighi di cui all'articolo 176/11 non si applicano ai seguenti fornitori di interfacce utente:

- 1° i distributori di servizi;
- 2° gli organismi di diffusione radiotelevisiva che forniscono solo i propri servizi di diffusione radiotelevisiva;
- 3° i fornitori di interfacce utente che dimostrino che l'attuazione degli obblighi di cui all'articolo 176/11 per una specifica interfaccia utente è tecnicamente impossibile o possibile solo con spese sproporzionatamente elevate;
- 4° le microimprese.

Paragrafo 3. Se i fornitori di interfacce utente concludono accordi per ottenere l'adeguata attenzione di cui all'articolo 176/11, tali accordi rispettano ciascuna delle seguenti condizioni:

- 1° i fornitori di interfacce utente non richiedono un pagamento o una remunerazione analoga per ottenere l'adeguata attenzione di cui all'articolo 176/11;
- 2° i fornitori di interfacce utente non sono soggetti a una limitazione sproporzionata nel modo in cui possono attuare le innovazioni nell'interfaccia utente;
- 3° i fornitori di interfacce utente dispongono di un'autorizzazione preventiva per il modo in cui le applicazioni, i programmi radiotelevisivi e i programmi sono presentati all'utente.

Paragrafo 4. Le parti interessate negoziano in buona fede ed esercitano il loro consenso in modo ragionevole e proporzionato.

Se un accordo sull'adeguata attenzione non può essere concluso entro tre mesi dalla formulazione di una richiesta di adeguata attenzione da parte di un organismo di diffusione radiotelevisiva di cui all'articolo 176/11, le parti ricorrono alla mediazione. Con lettera raccomandata indirizzata al presidente del consiglio di amministrazione dell'ente fiammingo per la regolamentazione del settore radiotelevisivo, la parte che presenta la petizione chiederà l'avvio di una procedura di mediazione entro sette giorni lavorativi dal ricevimento di tale richiesta. La procedura di mediazione si svolge conformemente alle norme e alla procedura stabilite nel decreto del governo fiammingo dell'8 novembre 2013 relativo all'elaborazione delle condizioni per una procedura di mediazione ai sensi dell'articolo 180 del decreto del 27 marzo 2009 sulla radiodiffusione e la

televisione. Se la procedura di mediazione non porta a un accordo tra le parti, il mediatore emette un parere che conclude il mandato di mediazione.

Paragrafo 5. I fornitori di interfacce utente di cui all'articolo 176/11 riferiscono annualmente entro il 31 marzo all'ente fiammingo per la regolamentazione del settore radiotelevisivo in merito al modo in cui hanno ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 176/11 nel corso dell'anno precedente."

Articolo 8 Nello stesso decreto, modificato da ultimo dal decreto del 3 giugno 2022, nella stessa parte III/3 è inserito l'articolo 176/13 che recita come segue:

"Articolo 176/13. L'ente fiammingo per la regolamentazione del settore radiotelevisivo può qualificare i programmi televisivi come programmi televisivi con

un impatto particolare se soddisfano tutte le seguenti condizioni:

- 1° contengono un'offerta varia, diversificata e pluralistica, compresi programmi informativi e culturali;
- 2° contengono una percentuale significativa di programmi in lingua olandese;
- 3° la loro offerta è accessibile alle persone con disabilità tramite sottotitoli e audiodescrizione;
- 4° l'applicazione dell'emittente televisiva che fornisce il programma televisivo raggiunge una media annua di almeno 350 000 utenti unici mensili;
- 5° l'emittente che trasmette il programma televisivo investe nell'attrarre e sostenere talenti giovani e diversificati;
- 6° l'emittente televisiva che trasmette il programma televisivo investe ingenti somme nel settore della produzione esterna e nel settore delle strutture.

Il governo fiammingo stabilisce la procedura per la presentazione delle domande per la qualificazione dei programmi televisivi con un impatto particolare, di cui al comma 1, nonché i termini per l'esame e il trattamento del fascicolo.

Il governo fiammingo determina la validità della qualifica di cui al comma 1."

Articolo 9 All'articolo 218, paragrafo 2, primo comma, del medesimo decreto, modificato da ultimo dal decreto del 1^o marzo 2024, è aggiunto il punto 28°, che recita come segue:

"28° i programmi televisivi sono qualificati come programmi televisivi con un impatto particolare di cui all'articolo 176/13."

Articolo 10 All'articolo 228 dello stesso decreto è aggiunto il seguente punto 9°:

"9°. Sanzione amministrativa pecuniaria fino a un massimo del 6 % del fatturato mondiale del fornitore di un'interfaccia utente se quest'ultimo non rispetta gli obblighi di cui alla parte III/3."

Articolo 11 Nella parte VIII/1, titolo II, dello stesso decreto, inserito ai sensi del decreto del 19 aprile 2024 e modificato ai sensi del decreto del 19 aprile 2024, è aggiunto l'articolo 237/25/2, che recita come segue:

"Articolo 237/25/2. L'ente fiammingo per la regolamentazione del settore radiotelevisivo agisce in qualità di titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, del regolamento generale sulla protezione dei dati per il trattamento dei dati personali nell'ambito della qualifica dei programmi televisivi come programmi televisivi con particolare impatto di cui all'articolo 176/13, paragrafi 1 e 2, del presente decreto.

Il trattamento dei dati personali ai fini del trattamento di cui al paragrafo 1 riguarda le seguenti categorie di soggetti:

- 1° persone di contatto delle emittenti televisive private;
- 2° dipendenti di organismi di diffusione televisiva.

Il trattamento dei dati personali ai fini del trattamento di cui al paragrafo 1 riguarda le seguenti categorie di dati personali:

- 1° dati di identificazione;
- 2° recapiti;
- 3° dati del mandato.

I dati personali trattati dall'ente fiammingo per la regolamentazione del settore radiotelevisivo conformemente al presente articolo possono essere conservati sulla base del presente articolo al massimo per 10 anni dopo la fine del trattamento di cui al paragrafo 1. Decorso il suddetto termine decennale, ai sensi dell'articolo III.87, paragrafo 1, comma 1, punto 3°, del decreto amministrativo del 7 dicembre 2018, tali dati personali sono oggetto di una destinazione finale."

Capitolo 3 Entrata in vigore

Articolo 12 Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 2026.

Il governo fiammingo può fissare una data di entrata in vigore precedente la data di cui al comma 1.

Bruxelles,

Il primo ministro del governo fiammingo,

Matthias DIEPENDAELE

Il ministro fiammingo per Bruxelles e i media

Cieltje VAN ACHTER